



*Bruxelles, 4.8.2023  
C(2023) 5430 final*

*Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
Piazza Madama  
00186 ROMA*

*Signor Presidente,*

*La Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere motivato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE {COM(2022) 677 final}.*

*La Commissione, dopo aver esaminato attentamente il parere del Senato della Repubblica, è lieta di poter chiarire alcuni punti della proposta.*

*La proposta mira in primo luogo a mantenere la neutralità materiale e tecnologica e non intende sostituire con altre le soluzioni tecnologiche esistenti. Tenuto conto della crescita continua - passata e prevista - dei rifiuti di imballaggio nell'UE, per affrontare questo problema sono necessarie ulteriori misure che vadano oltre il riciclaggio. Pur attuando le misure per ridurre i rifiuti di imballaggio, si prevede che gli stessi cresceranno ancora del 19 % entro il 2030<sup>1</sup> e che le infrastrutture disponibili, anche in Italia, non saranno sufficienti per garantirne il trattamento integrale. Il regolamento proposto ha l'obiettivo di migliorare e sostenere ulteriormente il riciclaggio e affronta gli ostacoli alla circolarità degli imballaggi, quali ad esempio le caratteristiche di progettazione che ne inibiscono il riciclaggio. In conseguenza della proposta sarà disponibile per il riciclaggio un quantitativo ancora maggiore di rifiuti di imballaggio, garantendo così il rendimento degli investimenti effettuati nelle infrastrutture per la gestione di tali rifiuti.*

*Per quanto riguarda lo strumento legislativo e la preferenza, espressa nel parere, per una direttiva, che in quanto tale offre maggiore flessibilità agli Stati membri, la Commissione ribadisce che la trasformazione in regolamento, con obblighi applicabili in modo uniforme e diretto a tutti gli operatori economici, è assolutamente necessaria al fine di conseguire gli obiettivi della proposta: preservare il mercato interno degli imballaggi e dei prodotti imballati garantendo nel contempo imballaggi più sostenibili. La direttiva vigente non consente agli Stati membri di introdurre prescrizioni nazionali differenti per l'immissione sul mercato degli imballaggi, in quanto si fonda sulla base giuridica relativa al mercato interno e prevede espressamente che gli Stati membri non ostacolino l'immissione sul mercato degli*

---

<sup>1</sup> Cfr. pag. 5 della relazione sulla valutazione d'impatto della Commissione, [SWD \(2022\) 384](#).

*imballaggi che soddisfano le disposizioni della direttiva. Tuttavia le attuali disposizioni giuridiche consentono interpretazioni diverse che hanno portato all'emergere di legislazioni nazionali divergenti e all'introduzione di ostacoli nel mercato interno a scapito dell'industria europea, in particolare delle PMI. La Commissione ritiene che la richiesta di maggiore flessibilità per gli Stati membri possa essere garantita meglio definendo e fissando chiaramente i limiti nelle disposizioni giuridiche stesse. La Commissione ha già inserito una formulazione specifica a tal fine in diversi articoli della sua proposta.*

*La Commissione desidera inoltre rassicurare il Senato della Repubblica per quanto riguarda l'impatto della presente proposta sulla sicurezza e lo spreco di alimenti. Tali questioni sono state prese in considerazione nella pertinente valutazione d'impatto e le misure proposte garantiscono un attento equilibrio tra i diversi interessi. La Commissione desidera osservare che l'uso degli imballaggi non sempre aumenta la durata di conservazione dei prodotti e svolge un ruolo minore nella prevenzione degli sprechi alimentari, fatta eccezione per i prodotti fragili. Per questo motivo, le restrizioni proposte per gli imballaggi monouso per gli ortofrutticoli freschi non si applicano ai prodotti sopraccitati. È stata inoltre presa in considerazione la necessità di garantire un congruo lasso di tempo per consentire ai consumatori di adeguare i propri comportamenti. È previsto, ad esempio, che gli obiettivi proposti in materia di riutilizzo in settori specifici, che dovrebbero applicarsi dal 2030, avranno all'inizio un livello molto basso.*

*Per quanto riguarda la valutazione d'impatto, la Commissione fa notare che la metodologia applicata si basa sui principi relativi all'impronta ambientale. Il modello ha calcolato le variazioni dei flussi di massa derivanti dall'attuazione delle misure proposte, prospettando misure concrete in materia di riutilizzo. I risultati del modello di calcolo del flusso di massa sono stati utilizzati per stimare gli impatti finanziari, ambientali e sociali. Sebbene alcune recenti analisi del ciclo di vita commissionate dall'industria abbiano messo in discussione in particolare gli obiettivi di riutilizzo e i divieti di utilizzo degli imballaggi monouso, esistono vari studi indipendenti a sostegno di tali misure.*

*La Commissione non concorda sul fatto che le misure proposte per armonizzare i requisiti sulla responsabilità estesa del produttore provocheranno un aumento degli oneri per le imprese. I risultati dell'ampia consultazione dei portatori di interessi, che si sono pronunciati a favore della valutazione d'impatto, hanno dimostrato che un'ampia maggioranza della catena del valore degli imballaggi dell'UE sostiene l'armonizzazione dei requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore, che ridurrà gli oneri amministrativi e i relativi costi, e garantirà chiarezza per quanto riguarda gli investimenti nella sostenibilità.*

*I sistemi di deposito cauzionale e di restituzione rappresentano una delle principali misure per conseguire gli obiettivi della proposta. Attualmente, un'elevata percentuale di bottiglie di plastica e lattine di metallo finisce per essere incenerita, collocata in discarica o addirittura dispersa. Si tratta di rifiuti di imballaggio di elevato valore, che possono essere reimpiegati negli imballaggi purché i sistemi di raccolta ne garantiscano una purezza sufficiente. La misura aiuterà pertanto il settore del riciclaggio. La proposta offre inoltre una certa flessibilità tramite una clausola di non partecipazione a tale obbligo per gli Stati membri che raggiungono un elevato tasso di raccolta di tali elementi con altri mezzi e permette di*

*introdurre sistemi di deposito cauzionale e di restituzione per altri imballaggi monouso o multiuso.*

*La Commissione aggiunge che gli obiettivi relativi al contenuto riciclato proposti per gli imballaggi sensibili al contatto possono essere un incentivo al riciclaggio chimico. Il caso particolare del confezionamento dei medicinali è stato preso in considerazione prevedendo un periodo transitorio più lungo per l'adeguamento ai requisiti di riciclabilità ed esentando i medicinali dagli obblighi relativi al contenuto riciclato. Secondo il parere della Commissione, l'obbligo di compostabilità dell'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli non appare una misura sproporzionata, tenuto conto dell'obbligo degli Stati membri in ambito di raccolta differenziata dei rifiuti organici e della necessità di evitare la contaminazione da plastica del suolo.*

*La risoluzione del Senato della Repubblica è stata trasmessa ai rappresentanti della Commissione nei negoziati in corso dei colegislatori, vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio, e alimenterà tali discussioni.*

*Confidando di aver così chiarito i punti sollevati dal Senato della Repubblica, la Commissione attende con interesse di proseguire il dialogo politico in futuro.*

*La prego di accogliere, signor Presidente, i sensi della mia più alta stima.*

*Virginijus Sinkevičius*  
*Membro della Commissione*

